

S T A T U T O

della <<FONDAZIONE FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013>>

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

- Articolo 1 -

COSTITUZIONE

1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ. e delle disposizioni del D.P.R. 10.2.2000 n. 361,

il COMUNE DI NAPOLI e la REGIONE CAMPANIA

(nel prosieguo i COSTITUENTI o i FONDATORI)

COSTITUISCONO

la <<FONDAZIONE FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013>>; in forma abbreviata <<FONDAZIONE FORUM DELLE CULTURE>> (nel prosieguo la FONDAZIONE o l'ENTE).

1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale, senza scopi di lucro;

consegue a tale ultimo principio il divieto della distribuzione di utili in qualunque forma.

1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti Interni, se emanati.

1.4. La FONDAZIONE svolge la propria attività nella Regione Campania, in Italia e all'estero.

- Articolo 2 -

SEDE

2.1. La FONDAZIONE ha sede in Napoli presso l'Asilo Filangieri alla Via Maffei civico 18.

- Articolo 3 -

SCOPO

3.1. La FONDAZIONE ha carattere laico ed è indipendente da ogni orientamento ideologico.

3.2. Scopo precipuo della FONDAZIONE è l'organizzazione e la realizzazione del Forum Universale delle Culture (nel prosieguo il FORUM) che si terrà a Napoli nell'anno 2013; in conseguenza la FONDAZIONE rappresenta lo strumento operativo dei COSTITUENTI per il conseguimento di tale fine.

3.3. Per l'attuazione dello scopo la FONDAZIONE:

--- a) promuove ogni iniziativa, intraprende qualunque attività e realizza qualsivoglia programma diretto sia alla organizzazione e realizzazione del FORUM, sia al compimento di ogni atto ad esso propedeutico;

--- b) cura la realizzazione del FORUM in costante collaborazione e continuità di rapporti con il <<Patronato di Barcellona>> (nel prosieguo il PATRONATO), di modo che l'evento sia in perfetta sintonia con gli scopi e le finalità dello stesso PATRONATO;

--- c) promuove lo sviluppo di progetti di formazione e di ricerca nei settori della cultura, dello spettacolo e delle arti visive;

--- d) sensibilizza l'opinione pubblica sui valori della memoria, dell'identità nazionale, delle diversità culturali, dello sviluppo sostenibile, della pace ed in genere sui valori della conoscenza e dei saperi;

--- e) favorisce la formazione culturale delle nuove generazioni, attraverso l'ideazione di percorsi formativi diffusi e continui, relativi ai valori e ai contenuti culturali del FORUM;

--- f) svolge attività di alta cultura attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, tavole rotonde, stages e seminari sui temi propri del FORUM, anche patrocinando e sponsorizzando analoghe manifestazioni organizzate da altri Enti;

--- g) promuove la ricerca nei settori rientranti nei valori e nelle finalità del FORUM, anche attraverso lo studio, la predisposizione e la gestione di progetti e di programmi di dimensione locale, regionale, nazionale ed internazionale;

--- h) istituisce premi e borse da utilizzarsi in Italia e/o all'estero per lo studio e l'approfondimento delle tematiche relative ai contenuti del FORUM;

--- i) promuove, realizza e gestisce strutture, servizi e iniziative per conto dei FONDATORI e/o di Enti e soggetti, pubblici o privati, che perseguano obiettivi analoghi a quelli della FONDAZIONE;

--- l) svolge servizi culturali e per il tempo libero, nonché, in generale, per ogni servizio rientrante nel settore di attività dell'ENTE;

--- m) progetta, organizza e svolge attività di formazione, di aggiornamento e di orientamento per funzioni e servizi

coerenti con le finalità della FONDAZIONE;

--- n) promuove la valorizzazione della cultura della cooperazione in ambito nazionale e internazionale sulle tematiche proprie del FORUM, con precipuo riferimento alla collaborazione in campo scientifico e culturale;

--- o) favorisce la conoscenza, la fruizione e la circolazione del proprio patrimonio culturale, consentendo consultazioni ed esposizioni a favore di Istituti di Cultura, Accademie, Fondazioni, Enti, Istituzioni, Università, Associazioni e Scuole, anche attraverso il prestito dei propri materiali in Italia e all'estero;

--- p) cura le pubblicazioni di qualunque tipo di opera rivolta a documentare l'attività della FONDAZIONE, del FORUM e delle manifestazioni da essi organizzate e/o patrocinate;

--- q) intrattiene rapporti e scambi culturali con Istituti di Cultura, Accademie, Università, Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni italiane e straniere che abbiano finalità analoghe alla propria;

--- r) stabilisce contatti con organismi pubblici e privati, con Istituti di credito, con le Università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività;

--- s) compie qualunque altra attività diretta al conseguimento dello scopo.

3.4. Per la realizzazione delle finalità istituzionali ed in conformità di esse, nel rispetto della normativa vigente, la FONDAZIONE può svolgere ogni attività consentita, ivi comprese quelle strumentali, quelle accessorie e quelle appartenenti o non al settore "terziario"; il tutto con riguardo particolare al mondo dell'editoria e della diffusione anche attraverso l'uso di mezzi ausiliari nonché di "world wide web"-.

3.5. Per il conseguimento delle finalità istituzionali la FONDAZIONE può compiere gli atti occorrenti per la realizzazione dell'oggetto e quindi:

- . a) fare operazioni mobiliari e bancarie, nonché operazioni immobiliari, per queste ultime sentiti i FONDATORI;
- . b) stabilire forme di collaborazione con Istituti di Cultura, Università, Accademie e Istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati, nell'ambito dello scopo, all'ottenimento di economie di scala, di miglioramenti delle qualità, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del proprio personale.

3.6. In ogni sua attività, principale o accessoria, la

FONDAZIONE opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

TITOLO SECONDO

RISORSE

- Articolo 4 -

PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è rappresentato dalla dotazione effettuata dai COSTITUENTI mediante l'attribuzione in proprietà, in concessione, o in godimento dei beni indicati nell'Atto Costitutivo.

4.2. Il patrimonio può essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.

4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma al conseguimento dei suoi programmi ed in genere alla gestione dell'Ente; rientrano in tali erogazioni sia gli eventuali contributi della Comunità Europea, dello Stato, del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli e della Regione

Campania, finalizzati alla realizzazione del FORUM, sia le sponsorizzazioni che la FONDAZIONE riceve per singole iniziative e per specifiche attività.

4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettuano elargizioni ai sensi del precedente comma "4.5." possono acquisire, previa domanda, lo status di <<SOSTENITORE>> (di cui è detto nel prosieguo); l'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che si esprime con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 6.

4.7. Al fine di consentire alla FONDAZIONE di potersi avvalere di specifiche competenze, ottenendo nel contempo anche risparmi gestionali, ciascun COSTITUENTE "distacca" e/o "comanda" presso l'ENTE unità del proprio personale sulla base delle richieste effettuate tempo per tempo dallo stesso ENTE e delle disponibilità di personale da parte dei COSTITUENTI.

4.8. Nel caso in cui per specifiche necessità della FONDAZIONE sorga la necessità di avvalersi di esperti in determinati settori, l'ENTE avanza la relativa richiesta ai COSTITUENTI; solo nell'ipotesi in cui nella pianta organica di ciascuno dei FONDATORI non dovessero essere reperite le specifiche professionalità richieste, la FONDAZIONE può provvedere alle corrispondenti assunzioni a tempo determinato.

TITOLO TERZO

SOSTENITORI

- Articolo 5 -

SOSTENITORI

5.1. Sono <<SOSTENITORI>> le persone fisiche o giuridiche che intervengono con contributi economici destinati al sostegno della gestione della FONDAZIONE.

- Articolo 6 -

NORMATIVA PER L'ACQUISTO DELLO STATUS DI SOSTENITORE

6.1. Possono assumere lo status di <<SOSTENITORE>> le persone, fisiche o giuridiche, che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE. La domanda, a pena di non accettazione, oltre quanto richiesto per ogni specifico caso, deve contenere:

--- a) l'ammontare dell'apporto che ciascun <<SOSTENITORE>> intende destinare alla FONDAZIONE, con la precisazione delle modalità della sua concretizzazione;

--- b) l'obbligo ad effettuare l'apporto stesso nei termini che ciascun <<SOSTENITORE>> deve precisare nella domanda.

6.2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il contributo minimo del <<SOSTENITORE>> non può essere inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila).

6.4. La FONDAZIONE può però accettare come liberi contributi anche somme di ammontare inferiore a quello di cui al precedente comma "6.3."-; in questo caso, però, gli elargitori non acquisiscono lo status di <<SOSTENITORE>>.

6.5. E' consentito a più soggetti che desiderino acquisire unitariamente la qualifica di <<SOSTENITORE>> effettuare

un'elargizione congiunta dell'ammontare indicato al precedente comma "6.3."; in questo caso quanto permesso dal successivo comma "6.7" sarà consentito ad un solo soggetto appartenente al gruppo degli elargitori congiunti.

6.6. Il riconoscimento dello status di <<SOSTENITORE>> è effettuato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di tale status e sia stata perfezionata nelle forme previste da questo Statuto l'elargizione e/o l'impegno all'elargizione a favore della FONDAZIONE almeno nella misura indicata al precedente comma "6.3."-. Il Consiglio di Amministrazione in ogni caso può, a proprio insindacabile giudizio, rifiutare il contributo e negare l'attribuzione della qualifica di <<SOSTENITORE>>.

6.7. Per il residuo dell'anno solare in cui viene riconosciuto lo status di <<SOSTENITORE>> e per l'intero anno successivo, il soggetto titolare di tale status può fregiarsi della qualifica di <<SOSTENITORE>> in ogni sede e quindi, a titolo esemplificativo, sulla carta intestata, su qualunque tipo di prodotto, in relazione a qualsiasi iniziativa e su qualsivoglia mezzo di trasporto.

- Articolo 7 -

RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS DI SOSTENITORE

7.1. Lo status di <<SOSTENITORE>> si acquista con la comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

7.2. Lo Status di <<SOSTENITORE>> si perde per rinuncia, oppure nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, o anche per scadenza del termine di cui al precedente comma "6.7." o infine per comportamenti che discredino il FORUM, la FONDAZIONE o gli Enti COSTITUENTI. Su quanto disciplinato da questo comma provvede il Consiglio di Amministrazione con deliberazione inappellabile.

7.3. I <<SOSTENITORI>> non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, nè possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della FONDAZIONE.

7.4. Il Consiglio di Amministrazione tiene un aggiornato Registro dei <<SOSTENITORI>> con ogni notizia ad essi relativa.

TITOLO QUARTO

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Articolo 8 -

INDICAZIONE DEGLI ORGANI

8.1. Sono organi della FONDAZIONE:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori.

- Articolo 9 -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri,

così nominati:

- uno, con Funzione di Presidente, di concerto dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Regione Campania;
- uno dal Sindaco di Napoli;
- uno dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

9.2. Nel caso in cui il Governo della Repubblica o il Ministro per i Beni Culturali e le Attività Culturali esprimessero la volontà di sostenere il "FORUM DELLE CULTURE" e quindi la FONDAZIONE, potranno nominare un ulteriore membro del

Consiglio di Amministrazione, che di conseguenza, risulterà essere composto di quattro componenti.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione esprime nel proprio seno il Vice-Presidente, che viene eletto nella prima seduta.

9.4. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri, in materia di compensi, si applicano le quantità economiche previste dal comma 725 e segg. Dell'art.1 della Legge 296/2006, così come modificata dal comma 12 dell'art. 61 della Legge 133/2008.

- Articolo 10 -

REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del cod. civ.-.

10.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- se nel corso del mandato si determini a loro carico l'ipotesi prevista dal precedente comma "10.1."-;
- se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute

consecutive del Consiglio di Amministrazione o a sei nell'arco dell'anno.

10.3. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui si ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

10.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

- Articolo 11 -

DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

11.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade

con i Consiglieri in carica.

- Articolo 12 -

ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

RIMBORSI

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.

12.2. Il Consiglio:

- a) ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria della FONDAZIONE;
- b) fissa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la realizzazione del FORUM in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;
- c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
- d) redige eventuali Regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE e degli uffici;
- e) approva i programmi culturali della FONDAZIONE redatti dal Comitato Scientifico (di cui è detto nel prosieguo) unicamente sotto il profilo economico-finanziario e, quindi,

solo in relazione alla sufficienza delle risorse appostate in bilancio per la realizzazione dei programmi stessi; in conseguenza chiede al Comitato Scientifico eventuali riduzioni degli indicati programmi nel solo caso in cui i fondi di volta in volta necessari non fossero disponibili;

- f) nomina il Presidente del Comitato scientifico
- g) delibera su quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico;
- h) concretizza, una volta intervenuta le ratifiche di cui al comma "18.4.", le scelte delle sedi di cui al successivo comma "18.3." attraverso: acquisti (ed in questo caso sotto l'osservanza della disposizione di cui alla lettera "a" del comma "3.5.), locazioni, comodati, concessioni od altro;
- l) delibera su qualunque ulteriore materia non demandata ad altri Organi della FONDAZIONE.

12.3. Le progettazioni dirette alla realizzazione, ai restauri, alle riqualificazioni ed alle ristrutturazioni delle sedi del Forum e delle manifestazioni propedeutiche, restano di esclusiva competenza degli ENTI a cui le sedi stesse appartengono, salvo diversa determinazione dei COSTITUENTI.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o

più dei suoi componenti specifici poteri, determinando i limiti della delega.

- Articolo 13 -

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni mese o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o da tre componenti del Comitato Scientifico.

13.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania).

13.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax o con e-mail, spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

13.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

13.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione:

--- assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Direttore Generale, che provvede alla verbalizzazione della seduta;

--- possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione, salvo in ogni caso quanto previsto al successivo comma "21.5."-.

- Articolo 14 -

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

14.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.

14.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

14.4. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione;

verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

14.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Direttore Generale che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso Direttore Generale in funzione di Segretario del Consiglio.

- Articolo 15 -

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE; egli ha la rappresentanza legale

dell'ENTE di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.2. Il Presidente:

- è componente di diritto del Comitato Scientifico;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, se emanati;
- intrattiene i rapporti con il PATRONATO, con gli Organismi internazionali, con i COSTITUENTI e con le altre Autorità;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

15.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale, nei confronti dei terzi, legittima la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del

Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

- Articolo 16 -

COMITATO SCIENTIFICO

16.1. Il Comitato Scientifico è composto di dieci membri, oltre il proprio Presidente ed il Presidente della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico vengono così nominati:

- Il Presidente della Fondazione
- quattro dai FONDATORI di concerto fra loro;
- cinque dalle Università degli Studi di Napoli: Federico II, SUN, Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, in ragione di uno per ciascuna Università ed uno dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

16.2. Nel caso in cui il Governo della Repubblica o il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprimessero la volontà di sostenere il "FORUM DELLE CULTURE" e quindi la "FONDAZIONE" potranno nominare due membri del Comitato Scientifico che, di conseguenza, risulterà essere composto di dodici componenti.

16.3. Partecipano come invitati alle sedute del Comitato Scientifico i Presidenti delle Commissioni Cultura del Consiglio Comunale e del Consiglio Regionale.

16.4. Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno il Presidente e un Vice Presidente.

16.5. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica cinque anni.

16.6. Il Comitato Scientifico:

- redige i programmi culturali della FONDAZIONE che vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al precedente comma "12.2.";

- svolge funzioni di alta consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, su qualunque oggetto e materia di competenza della FONDAZIONE;

- esprime parere vincolante:

- . sulla selezione dei candidati, italiani e stranieri, per borse di studio e per premi, formando la relativa graduatoria;

- . sulla nomina di eventuali commissioni di studio;

- . sulla nomina di responsabili di ricerche;

- . sulla selezione, relativamente al piano tecnico-scientifico, delle pubblicazioni che documentano le ricerche promosse e l'attività della FONDAZIONE.

16.7. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Direttore Generale, con possibilità di intervenire nella

discussione, ma senza diritto di voto.

16.8. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

- Articolo 17 -

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

17.1. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure tre membri del Consiglio di Amministrazione.

17.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dei precedenti commi "13.2.", "13.3.", "13.4.", "14.1.", "14.2.", "14.3." e "14.4."-.

17. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Direttore Generale e trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dallo stesso Direttore Generale in funzione di segretario del Comitato.

- Articolo 18 -

IL DIRETTORE GENERALE

18.1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione congiunta del Sindaco di Napoli e del Presidente della regione Campania; viene scelto tra soggetti di comprovata competenza.

18.2. Al Direttore Generale compete:

- la direzione della FONDAZIONE;
- l'obbligo di predisporre la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;
- l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico;
- la facoltà di proporre l'assunzione o la stipulazione di contratti di consulenza di unità di personale della FONDAZIONE qualora si verificano le condizioni di cui al precedente comma "4.8."-;
- la responsabilità della realizzazione delle attività programmate;
- la direzione degli uffici e del personale della FONDAZIONE;
- l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del COMITATO SCIENTIFICO

- Articolo 19 -

COLLEGIO DEI REVISORI

19.1. Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e che vengono nominati di concerto dai fondatori, che indicheranno quali di essi deve assumere la carica di Presidente.

19.2. I membri del Collegio dei Revisori devono in ogni caso essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

19.3. Il Collegio esercita il controllo sui conti della FONDAZIONE e deve riferirne al Presidente dell'Ente almeno ogni trimestre con apposita relazione.

19.4. Il compenso dovuto ai Revisori effettivi è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato sulla base dei minimi espressi della Tariffa dei Dottori Commercialisti.

19.5. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Presidente della FONDAZIONE.

19.6. Per le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei

Revisori si applicano le disposizioni dei precedenti commi "13.2.", "13.3.", "13.4.", "14.1.", "14.2.", "14.3." e "14.4."-.

19.7. Al Collegio dei Revisori si applicano, in via analogica, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409-bis comma 3 del cod. civ.-.

TITOLO QUINTO

ESERCIZIO FINANZIARIO

- Articolo 20 -

ESERCIZIO FINANZIARIO

20.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquista la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 21 -

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

21.1. Le norme contenute in questo Statuto possono essere modificate solo per deliberazione unanime dei COSTITUENTI.

- Articolo 22 -

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

22.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'art. 28 del cod. civ. comporta la nomina di un liquidatore.

22.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE i beni residui in sede di liquidazione sono devoluti ad Enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti in ogni caso il Comune di Napoli e la Regione Campania.

22.3. Ove del patrimonio della FONDAZIONE facciano parte immobili attribuiti ad essa in proprietà, in concessione o in godimento, e quindi in via temporanea o permanente dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania o da altro Ente Pubblico, all'atto della estinzione della FONDAZIONE tali beni tornano automaticamente nel patrimonio dell'Ente conferente e i beni stessi sono quindi restituiti all'Amministrazione che li ha originariamente dati o concessi.

- Articolo 23 -

LIBRI

23.1. La FONDAZIONE, oltre quelli previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro dei Verbali del Comitato Scientifico;
- c) Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori;
- d) Libro Giornale.

23.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da un notaio.

- Articolo 24 -

RINVIO

26.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.